

10/06/2022

**TRIBUNALE DI RAGUSA**

**ILL. MO SIG. GIUDICE DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE n° 492/2012 +  
143/2015 R.G.Es.**

**ISTANZA PER LA SOSPENSIONE EX ART. 624-bis c.p.c.**

La sig.ra

), rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Giorgio

Giampiccolo, creditrice procedente nell'esecuzione immobiliare in epigrafe,

**PREMESSO**

**che** in data 20.05.2022 i creditori

s.r.l., avv. Giorgio Giampiccolo e SIS spa hanno depositato rispettive istanze di sospensione ex art. 624 bis c.p.c.;

**che**, con provvedimento del 25.05.2022, l'Ill.mo G.E. invitava il creditore intervenuto "Agenzia delle Entrate - Riscossione" a manifestare eventuale dissenso alla sospensione della procedura "**entro l'8/6/2022**" con l'avvertenza che in mancanza si sarebbe considerato un tacito consenso alla sospensione;

**che il creditore intervenuto "Agenzia delle Entrate - Riscossione" non ha manifestato alcun dissenso alla sospensione** entro il termine all'uopo assegnato dal G.E.;

**che**, in ogni caso, sulla scorta dell'art. 76 del DPR 602/1973 l'agente di riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare solo se l'importo complessivo del credito per cui procede supera € 120.000,00 (nel caso di specie tale soglia non viene raggiunta per nessuno dei due debitori eseguiti) e che, pertanto, **l'agente di riscossione non potrebbe comunque surrogarsi al creditore procedente** (cfr. ordinanza Dott. Di Cataldo del 09.04.2019 nella procedura esecutiva n. 214/2016 RGEs TR RG);

ciò premesso l'odierna istante,

**CHIEDE**

che il G.E. voglia disporre l'immediata sospensione della procedura esecutiva in epigrafe, per il periodo di **24 mesi** a far data dall'emissione del chiesto provvedimento, anche al fine di non gravare i debitori di ulteriori spese.

Ragusa, li 09.06.2022

avv. Giorgio Giampiccolo

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

